

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Armellin Lino, <i>Relatore</i>	3, 8, 12, 18, 20
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3	Bassi Montanari Franca	18, 22
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Ceci Bonifazi Adriana	19, 21
Senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (<i>Approvata dal Senato</i>) (2405);		Del Donno Olindo	21
Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483);		de Lorenzo Francesco	13, 18, 19, 20, 22
Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205);		Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	8, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21
Artioli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2461);		Gelli Bianca	21, 23
Bruni Giovanni ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (3388)	3	Gramaglia Mariella	17, 18, 22
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24	Saretta Giuseppe	19, 23
		Tagliabue Gianfranco	19
		Votazione nominale:	
		Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,55.

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Farace, Gelli, Garavaglia, Frasson e de Lorenzo sostituiscono rispettivamente i deputati Augello, Bianchi Beretta, Borra, Cobellis e Serrentino.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205); Artioli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2461); Bruni Giovanni ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (3388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, Armellin ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Gelli ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Artioli ed altri: « Ordinamento della professione di psico-

logo »; Bruni Giovanni ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo ».

Prego il relatore, onorevole Armellin, di dare conto dei lavori del Comitato ristretto.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Signor presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, prima di illustrare brevemente le proposte di modifica avanzate nel corso dei lavori del Comitato ristretto, al di là di qualsiasi formalità, desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per giungere al perfezionamento del testo trasmessoci dal Senato. Si è trattato di un contributo prezioso, che ha posto essenzialmente l'attenzione sul problema della psicoterapia e su quello della disciplina transitoria.

Ritengo che le soluzioni proposte non solo siano state condivise da tutti i rappresentanti dei gruppi, ma effettivamente migliorino il testo. Vi è solo un rammarico relativo alla rinuncia ad un miglioramento, che è stato impossibile far proprio dal Comitato ristretto nel suo insieme per la diversa visione che i componenti avevano sull'argomento. Mi riferisco alla proposta dell'onorevole Gramaglia che è stata comunque esaminata anche se ella non ha preso parte ai lavori del Comitato ristretto. Nonostante ciò, vorrei che si comprendesse lo sforzo che tutti abbiamo fatto per giungere ad un testo sul quale vi sia il più largo consenso possibile. Mi rendo conto che qualcuno di noi avrebbe avuto piacere di vedere accolte tutte le proprie proposte, ma la soluzione che oggi veniamo a proporre alla Commissione è quella — ripeto — che ha riscosso il consenso più ampio.

Per quanto riguarda l'esame dell'articolo, ricordo ai colleghi che da tempo si svolge un dibattito sulla materia oggi alla nostra attenzione; ritengo, quindi, che tutti gli argomenti siano stati affrontati e che le modifiche che oggi valuteremo non dovrebbero dilatare ulteriormente i tempi di esame. Auspico, pertanto, di giungere al più presto all'approvazione del provvedimento. In questo senso vorrei dire che il testo sul quale si è giunti ad un accordo è composto in gran parte delle norme che usualmente disciplinano la costituzione e la vita di un ordine professionale. L'articolo 1, infatti, definisce la professione di psicologo; si tratta di un articolo interamente riscritto dalla Camera con l'apporto qualificato di tutti i componenti il Comitato ristretto.

In qualità di relatore ho proposto alcune modifiche al testo originario dell'articolo 3 per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta; inoltre, l'articolo aggiuntivo che assumerà il numero 35, concerne la disciplina dell'attività di psicoterapeuta in regime transitorio. Queste norme, quindi, sono da ritenersi essenzialmente di carattere generali e comuni a qualunque albo professionale. Vi sono poi le norme transitorie che riguardano la prima applicazione di questa nuova disciplina legislativa, secondo cui l'iscrizione all'albo degli psicologi può avvenire seguendo tre diverse modalità: dietro semplice domanda dell'interessato, per concorso o per titoli e per titoli ed esami. Per introdurre tali disposizioni, ho presentato emendamenti condivisi dai colleghi del Comitato ristretto.

Nel momento in cui esamineremo l'articolo, potremo valutare in modo più adeguato tali emendamenti che sono, appunto, migliorativi del testo, non tanto perché rispondono alle più ampie richieste dei professionisti, quanto perché tengono maggiormente in considerazione le esigenze di tutela dei pazienti che si rivolgono allo psicologo od allo psicoterapeuta.

Pertanto, auspico vivamente che si possa pervenire all'approvazione della

proposta al nostro esame con il più ampio consenso delle forze politiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Definizione della professione di psicologo).

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

(È approvato).

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo).

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Esercizio dell'attività psicoterapeutica).

1. Gli iscritti all'albo di cui all'articolo 4, previa specifica formazione e fino all'approvazione di una disciplina organica della materia, hanno facoltà di svolgere attività psicoterapeutica.

Il relatore, onorevole Armellin, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

ART. 3.

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisire, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

3. 1.

L'onorevole Volponi ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1, al comma 1, dopo la parola: quadriennale aggiungere le parole: che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.

0. 3. 1. 1.

L'onorevole de Lorenzo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1, comma 2, aggiungere in fine: L'attività psicoterapeutica nel Servizio sanitario nazionale è svolta mediante unità terapeutiche costituite da medici e psicologi, inquadrare nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

0. 3. 1. 2.

Propongo di accantonare l'articolo 3 ed il relativo emendamento, nonché i subemendamenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli da 4 a 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

(È approvato).

ART. 5.

(Istituzione dell'ordine degli psicologi).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

(È approvato).

ART. 6.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine).

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento

iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

(È approvato).

ART. 7.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

(È approvato).

ART. 8.

(Modalità di iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei

versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

(È approvato).

ART. 9.

(Iscrizione).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

(È approvato).

ART. 10.

(Anzianità di iscrizione nell'albo).

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

(È approvato).

ART. 11.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del

pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

(È approvato).

ART. 12.

*(Consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

(È approvato).

ART. 13.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

(È approvato).

ART. 14.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei

mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

(È approvato).

ART. 15

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole: del Ministro di grazia e giustizia, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1. 16. 1.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. L'emendamento che ho presentato ha lo scopo di fissare un termine, affinché i tempi di emanazione del decreto di scioglimento del consiglio dell'ordine non rimangano indefiniti.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 17 a 29 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tri-

bunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

(È approvato).

ART. 18.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

(È approvato).

ART. 19.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

(È approvato).

ART. 20.

(Elezioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito

nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla

seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

(È approvato).

ART. 21.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

(È approvato).

ART. 22.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

(È approvato).

ART. 23.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

(È approvato).

ART. 24.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 25.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

(È approvato).

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

(È approvato).

ART. 27.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

(È approvato).

ART. 28.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 8. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispose ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle com-

missioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

(È approvato).

ART. 29.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

(È approvato).

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Vorrei far notare alla Commissione che il testo dell'articolo 31 è stato impropriamente inserito tra le norme transitorie: il suo contenuto, infatti, non si riferisce a tale titolo. Propongo, pertanto, di scambiare la numerazione degli articoli 30 e 31 (nonché degli emendamenti ad essi relativi), di modo che all'articolo 31 sia attribuito il numero 30 e viceversa.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Armellin sia senz'altro pertinente.

Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito l'accoglimento della proposta del relatore.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Equipollenza di titoli).

1. All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache o di altre istituzioni universitarie straniere riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 30:

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

ART. 30.

(Equipollenza di titoli).

1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

30. 1.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 30. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

NORME TRANSITORIE

ART. 31.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine).

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 31 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i Consigli regionali o provinciali dell'Ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

31. 1.

FRANCESCO DE LORENZO. Mi domando se il commissario che assumerà la presidenza del tribunale sia già stato individuato come figura appartenente agli

organici del tribunale stesso, oppure debba essere scelto all'interno di una rosa di esperti in materia.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Gli ordini professionali seguono abitualmente procedure ben definite, che hanno il loro fondamento nelle fonti giuridiche.

Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore 31. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 31. 1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche;

b) a coloro che ricoprono od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Il relatore, onorevole Armellin, ha presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, aggiungere, alla lettera a), in fine, le seguenti parole: e i laureati che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia.

32. 1.

All'articolo 32, alla fine del punto b) aggiungere le seguenti parole: ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria.

32. 2.

MARIAPIA GARAVAGLIA *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 32. 1 e 32. 2 presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea in psicologia;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno due anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica, per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
33. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministero della pubblica istruzione su parere del CUN, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo.
33. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione per almeno due anni dopo la laurea.
33. 3.

Al comma 1, aggiungere il seguente punto d) dopo il punto c):

d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica, per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
33. 4.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.
33. 02.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentita a coloro i quali iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo, l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale e documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
33. 01.

Aggiungere, dopo l'articolo 33, il seguente:

ART. ...

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
33. 03.

L'onorevole Gramaglia ha presentato all'articolo aggiuntivo 33. 01 il seguente subemendamento:

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: professione psicoterapeutica, le seguenti: È consentita altresì ai laureati in discipline diverse dalla psicologia che documentino di aver svolto dopo la laurea almeno due anni di attività o di formazione psicoterapeutica in società di tradizione almeno decennale e di importanza nazionale riconosciute da omologhe associazioni professionali internazionali.
0. 33. 01. 1.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 33. 02 accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 33. 01 e al relativo subemendamento.

MARIELLA GRAMAGLIA. Devo dire ai colleghi che nel corso dei lavori del Comitato ristretto ho cercato di spiegare con molto senso di disciplina e di responsabilità la mia difficoltà in ordine all'articolo di sanatoria 33. 01 presentato dal relatore. Nonostante ciò, mi corre l'obbligo di chiarire il dissenso profondo che nutro in relazione a tale articolo ed il motivo che mi ha spinto a presentare il subemendamento 0. 33. 01. 1.

La Commissione sta facendo un'operazione che, a mio parere, è una forma di giustapposizione molto meccanica del problema della psicoterapia a quello della costituzione dell'ordine degli psicologi; con ciò si spiega per quale motivo sia stata a lungo ritardata la soluzione del problema della psicoterapia, che oggi ha trovato la sua collocazione all'interno della normativa transitoria relativa all'albo, con la quale è stata immaginata tutta una serie di figure che — oserei dire — amplifica grandemente l'accesso all'ordine. Se prendiamo in esame l'articolo 33, relativo ai non laureati che abbiano ricoperto un posto presso istituzioni pubbliche, o l'articolo 32 riferito ai laureati in discipline diverse da quella di psicologia purché abbiano operato in strutture pubbliche, si può notare che, grazie alle norme transitorie, tutti questi soggetti (che possono essere non laureati o laureati in discipline diverse, oppure non aver avuto alcuna forma di autoforma-

zione garantita in maniera rigorosa nel campo psicoterapeutico) attraverso l'auto-certificazione possono dichiarare la propria formazione e diventare psicoterapeuti in modo abbastanza indolore.

Poiché ci siamo occupati solo degli psicologi, abbiamo messo tra parentesi il rilevante problema relativo alla disciplina dell'esercizio della psicologia del profondo, le cui scuole non sono certo nate in maniera meccanica, ma hanno posto un problema di ridefinizione della figura dello psicologo del profondo che, in qualche modo, poteva uscire da questo ambito accademico e porre nuove questioni di conoscenza.

Credo che se tali scuole — di così alta tradizione storica e di prestigio per tutti noi, (che non siamo soltanto parlamentari, ma anche cittadini che studiano, leggono ed hanno rapporti sociali) — non potranno essere ricomprese all'interno della disciplina in esame, ne deriverà una sorta di discriminazione nei confronti delle più autorevoli società psicoanalitiche del nostro paese come la SPI, l'AIPA e il CIPA.

Questa è la ragione che sta alla base della presentazione del mio emendamento; con esso non si vuole introdurre un terzo modo di accesso all'ordine, ma si propone un'istanza culturale decisiva che deve essere affrontata con tutta la dovuta serietà. Ritengo che anche ai laureati in discipline diverse da quella in psicologia e formati presso autorevoli scuole di tradizione almeno decennale — e non in una « scuolina » qualsiasi senza alcun riconoscimento internazionale —, vada riconosciuto il diritto di esercitare la professione perché proprio l'appartenenza a tali organismi può garantire una certa « scrematura ». Ritengo, infatti, che coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero rientrare a pieno titolo nella normativa, mentre, attualmente, se fosse approvato il testo in esame, tale possibilità non sarebbe prevista. Non si tratta di inserire questa previsione all'interno del regime ordinario, ma tra le norme transitorie relative all'esercizio della psicoterapia.

FRANCESCO DE LORENZO. Ritengo che l'onorevole Gramaglia abbia suggerito una soluzione che, però, per quanto mi riguarda, nella formulazione che ci viene illustrata, non può essere accolta. Dico questo perché con il provvedimento in esame intendiamo istituire una professione basata sulla conoscenza derivante dallo studio di una disciplina, così come è previsto nella norma che definisce la figura dello psicologo. L'onorevole Gramaglia fa riferimento nel suo subemendamento ai laureati in discipline diverse da quella di psicologia: ritengo difficile ammettere un iscritto all'albo che sia, ad esempio, ingegnere, matematico o fisico.

MARIELLA GRAMAGLIA. Onorevole de Lorenzo, vorrei semplicemente precisare che la mia proposta fa riferimento ad un'attività o una formazione psicoterapeutica della durata di almeno due anni.

FRANCESCO DE LORENZO. La laurea potrebbe non servire perché nella sua proposta non si individua il tipo di titolo eventualmente ammesso; esso, infatti, potrebbe avere una connotazione molto distante dalla laurea in psicologia, addirittura di carattere scientifico, mentre noi abbiamo inteso conferire ad essa un valore giuridico. Inoltre, vorrei ricordare all'onorevole Gramaglia — che certamente lo sa meglio di me — che i due anni di formazione non rappresentano assolutamente nulla per una disciplina di questo tipo; forse anche coloro che hanno seguito corsi per 6-10 anni potrebbero non essere in condizione di svolgere la professione.

MARIELLA GRAMAGLIA. Per essere iscritto ad una società di orientamento analitico è necessario essere stato sottoposto ad analisi personale per almeno 6-8 anni!

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor presidente, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo verde al subemendamento in esame, vorrei sottolineare la mia completa adesione alle argomenta-

zioni ora avanzate dall'onorevole Gramaglia. Mi permetto di far rilevare il fatto che, se non dovesse essere approvata la norma in discussione, si aprirebbe un contenzioso che necessariamente porterà la Commissione, e la Camera nel suo insieme, a dover nuovamente prendere in esame la materia. Si lascerebbe, infatti, « scoperto » un settore che, seppur minoritario, rappresenta una delle più vivaci espressioni della cultura psicoanalitica italiana. Nella sottoposizione a sanatoria di situazioni particolari in considerazione di determinate necessità, non si è, però, tenuto conto delle esigenze della categoria di laureati sostenuta dall'onorevole Gramaglia.

All'onorevole de Lorenzo vorrei dire che la questione della formazione psicoanalitica è assai complessa e non può certo essere risolta limitando le categorie di laureati a coloro i quali abbiano conseguito il titolo in medicina e in psicologia, anche se si prevedono alcune eccezioni. In questo senso vorrei far notare che esiste una sorta di « invadenza » dello Stato sull'esercizio della professione, che non può essere assolutamente accettata. Si tratta di un problema enorme, che crea preoccupazioni in ordine ad una categoria di persone fornite di una professionalità che in qualche modo deve essere riconosciuta.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare il subemendamento Gramaglia, altrimenti il problema dovrà essere affrontato nuovamente in seguito, con minori possibilità di giungere ad una soddisfacente formulazione di tale previsione normativa.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Signor presidente, come ho già avuto modo di sottolineare nel corso della mia relazione, personalmente desidererei risolvere positivamente questo problema, ma il parere del Comitato ristretto è contrario al subemendamento Gramaglia.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto ri-

guarda il subemendamento 0. 33. 01. 1 presentato dall'onorevole Gramaglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 33. 01. 1.

(È respinto).

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor presidente, pur comprendendo la ragione per la quale il relatore propone che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia consentito agli « iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri », ritengo che nel testo definitivo dovrebbe figurare semplicemente la dizione « ordine dei medici », per non generare confusione. A mio avviso, ripeto, dovremmo evitare il rischio di interpretazioni diversificate.

Vorrei, inoltre, comprendere qual è la ratio per cui le nuove disposizioni sarebbero applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Da parte di alcuni colleghi si è sostenuto che l'inserimento di questa clausola servirà ad evitare l'esperienza già verificatasi con gli odontoiatri. A mio avviso, però, quell'esperienza non è automaticamente riconducibile al problema di cui oggi ci occupiamo.

Vorrei che mi fosse spiegato concretamente quali e quanti soggetti dovranno godere della sanatoria in questi cinque anni; abbiamo a disposizione dati statistici che ci fanno ritenere indispensabile il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 33. 01 ?

GIUSEPPE SARETTA. Tutti gli studenti laureati in neuropsichiatria negli ultimi cinque anni in godranno della sanatoria.

FRANCESCO DE LORENZO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo liberale sull'articolo aggiuntivo del relatore, perché ritengo che in esso siano contenute disposizioni obiettive, per nulla discrezionali. È vero che il termine di cinque anni può

essere interpretato come una sanatoria, ma quel periodo corrisponde alla durata dei corsi di laurea e costituisce garanzia di una lunga esperienza. È noto — credo — che non si può acquisire una valida professionalità se non si è almeno seguito un corso universitario della durata minima di cinque anni, anche in istituti non pubblici.

Rispetto ad una serie di altre indicazioni contenute nella legge che, tuttavia, non hanno rilievo oggettivo e che infatti sono affidate all'ordine dei medici, il limite quinquennale di anzianità per il conseguimento della laurea costituisce uno degli aspetti che danno maggiore tranquillità al legislatore nel prevedere tale sanatoria.

ADRIANA CECI BONIFAZI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista all'articolo aggiuntivo del relatore 33. 01, sottolineandone l'utilità, dal momento che riguarda tutti coloro i quali attualmente possono svolgere l'attività psicoterapeutica per effetto di una formazione specifica, protrattasi nel tempo. Per tale ragione, i soggetti interessati devono essere laureati da almeno cinque anni, proprio perché la preparazione necessaria non può acquisirsi in un periodo più breve. A mio avviso, il parametro di riferimento è rappresentato dalla durata delle relative specializzazioni, come ad esempio quella in psichiatria o neorupsichiatria infantile.

In base all'articolo 3 della presente legge, sono previsti corsi di formazione almeno quadriennali e per evitare periodi di latenza si è ritenuto indispensabile introdurre una sorta di sanatoria, contemplata nell'articolo 35, non superiore ai cinque anni, trascorsi i quali tutti i laureati in psicologia o in medicina dovranno attenersi alla normativa di cui all'articolo 3.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 33. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 33. 01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 33. 03, volto a dare adempimento ad una condizione posta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 33. 03, accettato dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, dell'emendamento e dei subemendamenti ad esso relativi, precedentemente accantonati.

LINO ARMELLIN, Relatore. Non ritengo necessario intervenire sul merito dell'emendamento, in quanto si illustra da sé; sul subemendamento Volponi 0. 3. 1. 1, esprimo parere favorevole.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Anche il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento Volponi 0. 3. 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Volponi 0. 3. 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento de Lorenzo 0. 3. 1. 2.

FRANCESCO DE LORENZO. Dichiaro di ritirare il mio subemendamento, che trasformerò in ordine del giorno, anche perché non intendo creare nuovi problemi che potrebbero ritardare l'approvazione del progetto di legge in esame.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina si avvertirà la necessità di trasferire anche la psicoterapia nell'ambito dell'assistenza pubblica. In proposito, ritengo

importante che vi sia da parte del Parlamento un'indicazione che riguardi specificatamente l'attività psicoterapeutica, la quale dovrà essere svolta da parte del Servizio sanitario nazionale mediante unità terapeutiche costituite da medici e psicologi; posta la necessità di assicurare l'assistenza psicoterapeutica a carico del servizio pubblico, desidero rilevare che tale attività è opportuno sia svolta in associazione con la componente medica.

Mi auguro infine che il mio ordine del giorno possa essere accettato con il consenso unanime dei gruppi presenti in Commissione, affinché le unità terapeutiche formate da medici e psicologi siano inquadrare nelle strutture del servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1, con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole de Lorenzo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari sociali della Camera impegna il Governo a provvedere perché l'attività psicoterapeutica nel servizio sanitario nazionale sia svolta mediante unità terapeutiche costituite da medici e psicologi, inquadrare nelle strutture del servizio sanitario nazionale ».

0/2405 e abb./12/1.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione ?

FRANCESCO DE LORENZO. No, non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceci Bonifazi, Gelli e Lo Cascio Galante hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari sociali della Camera impegna il Governo affinché il servizio sanitario nazionale assicuri l'assi-

stenza psichiatrica tramite l'istituzione di unità terapeutiche alle quali partecipino medici e psicologi ».

0/2405 e abb./12/2.

ADRIANA CECI BONIFAZI. La differenza sostanziale tra l'ordine del giorno di cui sono prima firmataria e quello presentato dall'onorevole de Lorenzo sta nel riferimento all'assistenza psichiatrica in generale, anziché alla specifica attività psicoterapeutica. Quest'ultima, infatti, viene compiuta da una sola persona e non da una unità terapeutica, cioè da un'*équipe*. Cosa ben diversa, invece, è parlare — come si fa nel nostro ordine del giorno — dell'assistenza psichiatrica in generale, che può essere assicurata mediante l'istituzione di unità terapeutiche alle quali partecipino diversi soggetti abilitati.

Noi riteniamo, inoltre, che, anche in assenza di situazioni che richiedano la psicoterapia, possa presentarsi la necessità dell'intervento dello psicologo; pertanto è l'assistenza psichiatrica nel suo complesso a dover essere assicurata dal servizio sanitario nazionale.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista, in quanto anch'esso ha natura meramente organizzativa ed è perciò autonomo rispetto alla legge.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

BIANCA GELLI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

OLINDO DEL DONNO. A nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, desidero innanzitutto dare atto a questa Commissione del paziente lavoro svolto; tuttavia, nonostante le buone intenzioni, taluni condizionamenti hanno determinato contraddizioni all'interno dell'impianto generale della legge. Per esempio, ci si è dimenticati che in

nessuna amministrazione gli esami di Stato sono subordinati a condizioni specifiche; ogni concorso ha la finalità di stabilire la capacità o l'incapacità dell'individuo e quindi non richiede nessun attestato di studi precedenti; viceversa, nel testo al nostro esame è richiesta un'adeguata documentazione che attesti l'effettuazione di un tirocinio pratico, cosa che non si è mai vista nella legislazione italiana né in quella europea.

Si richiede poi la frequenza di un corso di specializzazione almeno quadriennale: l'uso della parola « almeno » non ha senso, perché configura un'ipotesi che, in quanto tale, non deve mai comparire in una legge.

In relazione ai corsi di specializzazione si è, ancora una volta, fatto confusione: non è infatti chiaro se si tratti di corsi universitari o di semplici corsi di specializzazione. Nel primo caso bisogna tener presente che i corsi di specializzazione sono soggetti al numero chiuso; se invece si stabilisce che i corsi devono essere aperti a tutti, è chiaro che non si può sottoporre ad un esame chi chiede di frequentarli.

A mio parere, i corsi di specializzazione devono essere affidati allo Stato e non ai privati, essendo la psicoterapia una materia così seria ed impegnativa da rientrare tra i compiti di esclusiva competenza dello Stato, che non possono perciò essere demandati ad alcuno.

Nel testo del provvedimento è inoltre previsto che l'albo abbia struttura regionale; come tutti sanno, ciò comporta posti regionali, con le conseguenti difficoltà che si incontrano per vincere un concorso in una regione che non sia quella di provenienza. Purtroppo il regionalismo ha i suoi pregi, ma anche e soprattutto i suoi difetti; pertanto non affiderei alle regioni ma allo Stato la struttura dell'ordine professionale.

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione all'albo, mi sembrano norme da sillabario, parole che non dicono niente, quando invece la legge dovrebbe avere caratteristiche di necessità e di chiarezza.

Sarebbe inoltre opportuno specificare all'interno di quali categorie debba essere

nominato il commissario straordinario, per evitare che venga scelto qualcuno sprovvisto di adeguata competenza, che aggraverebbe la situazione invece di risolverla.

Si parla infine di sanzioni disciplinari, in un provvedimento volto a determinare l'ordinamento della professione di psicologo: bisogna tener presente che le sanzioni o si inquadrano nell'ordinamento generale dello Stato (e perciò valgono per tutte le amministrazioni) o introducono elementi di novità, e allora il legislatore deve tener presente che già esistono norme di carattere generale. In definitiva, non è questa la sede per introdurre sanzioni disciplinari, trattando il provvedimento di tutt'altra materia.

Detto questo, devo far presente che mi addolora dover esprimere un voto negativo su questa legge; tuttavia ho sottolineato che mentre all'inizio si è lavorato con molta serietà, arrivati agli articoli aggiuntivi si sono cercati aggiustamenti e scappatoie e tutto questo non può essere accettato.

FRANCA BASSI MONTANARI. Il voto di astensione del gruppo verde è motivato essenzialmente dal riconoscimento della necessità di un intervento per conferire al ruolo degli psicologi una nuova dimensione giuridica, che da tempo era attesa dalla categoria.

Tuttavia il provvedimento non mi soddisfa, perché è il frutto di un compromesso di interessi contrastanti, all'interno dei quali i medici hanno corporativamente imposto il loro potere. Oggettivamente il Parlamento ha dimostrato di essere una « palestra » di gruppi di pressione. Ritengo che questo conflitto di interessi debba essere più manifesto al paese. In base ad un compromesso si è deciso di privilegiare la « sacra » laurea in medicina, stabilendo inoltre che con l'esame di Stato si è abilitati all'esercizio della professione, che è oggettivamente delicata. Tale procedura aprirà senz'altro un nuovo contenzioso, in quanto pone fuori legge figure qualificate che però non ricadono sotto il controllo statale. Ri-

tengo questa una strada pericolosa, che spero nessuno si sogni di percorrere nuovamente per disciplinare altri settori della sanità.

MARIELLA GRAMAGLIA. L'astensione del gruppo della sinistra indipendente dalla votazione è motivata dalle argomentazioni che ho svolto nel corso dell'esame del mio subemendamento all'articolo aggiuntivo. Oltre a quelle considerazioni di natura culturale e politica, ve ne è qualche altra che non mi convince sull'esito del nostro lavoro, che si è principalmente orientato a disciplinare l'ordinamento della professione di psicologo, prevedendo altresì una normativa transitoria per l'accesso all'ordine da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge. Dopo un lungo lavoro su tali profili, si è superato il problema relativo alla psicoterapia e si è passati ad una trattativa complessiva in sede di Comitato ristretto, per definire gli aspetti appartenenti al campo medico e quelli relativi alla formazione ai fini dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

Ho tenuto a sottolineare l'esigenza di autonomia in materia di psicoterapia perché ritengo molto importante evitare una gerarchia di controlli da parte della classe medica.

Un'altra questione che mi sta a cuore e che non è stata tenuta in considerazione, è quella della valutazione delle società psicoanalitiche.

Per questi motivi annuncio la mia astensione dalla votazione.

FRANCESCO DE LORENZO. Il gruppo liberale annuncia il voto favorevole al provvedimento in esame perché, nonostante le carenze in parte condivisibili, esso risulta importante al fine di assicurare non soltanto la tutela della professione di psicoterapeuta e di psicologo, ma soprattutto per garantire i diritti e l'integrità dell'utente. Si ha in questo modo la possibilità di riconoscere i meriti della ricerca psicologica con un'indubbia apertura ad ulteriori sviluppi della psicoterapia che, così come è stato rilevato

nella mia proposta di ordine del giorno, va inquadrata nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Per questi motivi e per evitare che vi fosse un esercizio abusivo della professione, si è ritenuto urgente approvare l'istituzione di un albo, stabilendo precisi criteri di ammissione.

Il voto favorevole dei liberali deriva anche dal fatto che, tra l'altro, la formazione professionale in questo campo, ai fini dell'iscrizione all'albo, passa attraverso parametri di riferimento obiettivi quali la preparazione universitaria nelle materie attinenti alla psicologia ed una chiara normativa transitoria per la valutazione dei titoli. Siamo consapevoli del fatto che da questo provvedimento vengono escluse categorie sicuramente provviste di competenza che però non è dimostrabile in termini obiettivi. Non è possibile, infatti, lasciare spazi alla discrezionalità; se riconoscessimo che alcuni laureati in materie non attinenti alla psicologia, potessero esercitare — al pari degli altri — una professione così delicata senza le necessarie garanzie, avremmo giuridicamente penalizzato coloro che hanno dedicato la loro preparazione universitaria a questo fine. Sono convinto che dopo l'approvazione del provvedimento non vi saranno né vinti, né vincitori, ma sarà finalmente riconosciuta ai medici psicoterapeuti la possibilità di esercitare la propria attività, che con questa legge viene non sanata, ma riconosciuta quale specializzazione, con tutte le garanzie del caso, e con l'inserimento a pieno titolo nell'ambito delle professioni mediche.

Queste sono le ragioni per le quali voteremo a favore del provvedimento.

BIANCA GELLI. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo comunista, vorrei rilevare che il provvedimento al nostro esame è frutto di un impegno della Commissione nel suo complesso, al termine di un lavoro condotto attraverso diverse legislature.

Questo provvedimento configura un atto dovuto, perché non era più possibile che i laureati non disponessero di un albo professionale.

Un altro motivo che porta il nostro gruppo a votare a favore del testo in esame è quello del riconoscimento giuridico dell'attività psicoterapeutica. La necessità di andare oltre il conferimento di garanzie a favore dei laureati in psicologia e in medicina, ha portato alla formulazione di un testo che prevede un sistema unitario per l'esercizio della professione, con la possibilità dell'apporto di culture diverse.

Siamo ben coscienti che il provvedimento in esame non soddisfa tutte le necessità di vari settori del mondo psicoterapeutico, ma lo scopo preciso delle proposte di legge presentate era proprio quello di dare il giusto peso all'esercizio di una professione fino ad oggi non riconosciuta come tale.

Certamente la normativa di sanatoria ha dei punti deboli, in quanto per alcune categorie si consente l'iscrizione all'albo anche nel caso in cui gli appartenenti siano sprovvisti di titolo; in altri casi, pur in presenza del prescritto titolo di studio, ma in assenza delle condizioni previste, non è consentita tale iscrizione. Tuttavia bisogna ammettere che spesso la legge non è in grado di cogliere tutte le sfumature.

Ci siamo adoperati affinché si tenesse conto che ci troviamo in una situazione dinamica ed in forte evoluzione. Riteniamo che il testo di legge elaborato dal Comitato ristretto presenti aspetti positivi, cui hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Auspichiamo che il testo, così come viene trasmesso al Senato, non venga modificato in quella sede, in modo che finalmente gli psicologi e gli psicoterapeuti possano beneficiare della nuova disciplina.

GIUSEPPE SARETTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con l'approvazione della legge sull'ordinamento della professione di psicologo si concludono diciotto anni di lavoro. A nome del gruppo democratico cristiano, desidero esprimere un vivo ringraziamento al relatore che ha

saputo, con tenacia e determinazione, portare avanti il suo impegno, ed ai colleghi delle altre forze politiche che nel corso dell'iter legislativo hanno sempre dato il proprio contributo costruttivo e significativo.

La nuova legge che stiamo per approvare farà compiere al paese un notevole salto culturale, perché risponde anche alle attese del mondo della scienza; pur riconoscendo che non si tratta di un testo di perfezione legislativa, tuttavia con esso si è tentato di raccogliere la sfida in atto nel paese, che da troppo tempo veniva rinviata.

Nel nostro lavoro ci hanno guidato principalmente due diversi interessi legittimi e doverosi: quello degli utenti e quello dei professionisti; per i primi la nuova legge rappresenta una tutela dai futuri Verdiglione, per i secondi la possibilità, per la prima volta, di far riferimento ad una normativa che garantisce la loro professionalità per lungo tempo emarginata. Anche il mondo universitario, e quanti hanno operato ed operano al suo interno, beneficerà della nuova disciplina legislativa.

È viva in tutti noi la speranza che il Senato, il quale a suo tempo ci aveva sollecitato l'esame di questo provvedimento, possa occuparsene il più presto possibile.

PRESIDENTE. Il testo del provvedimento sarà subito votato a scrutinio nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Ossicini ed altri (2405); Armellin ed altri (483); Gelli ed altri (1205); Artioli ed altri (2461); Bruni Giovanni ed altri (3388) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Ordine della professione di psicologo »* (2405-483-1205-2461-3388):

Presenti	30
Votanti	27
Astenuti	3
Maggioranza	14

Hanno votato sì 26

Hanno votato no 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Benevelli, Bernasconi, Bogi, Brescia, Brunetto, Castagnetti, Ceci Bonifazi, Colombini, Dal Castello, de Lorenzo, Dignani Grimaldi, Farace, Frasson, Garavaglia, Gelli, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Monello, Montanari Fornari, Perani, Rivera, Saretta, Silvestri, Tagliabue, Volponi.

Hanno votato no:

Del Donno.

Si sono astenuti:

Bassi Montanari, Bertone, Gramaglia.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA
